

Allegato "C" all'atto numero 7127/5351 di Repertorio

STATUTO dell'Organizzazione di Volontariato

"VESTIRICICLO - ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: **"VESTIRICICLO - ODV"**, con sede legale nel Comune di Pinerolo (TO).

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle di cui alle lettere a), d), e), i) r), u), v) e w) di cui alla predetta norma, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

Lettera **A**: Settore socio-assistenziale

L'ideale che sostiene è legato all'esperienza e alla vita di tante persone che nei vari ambiti hanno scoperto che profonde

	ingiustizie attraversano ancora i rapporti umani nel nostro	
	pianeta. La povertà e l'esclusione non possono lasciare indif-	
	ferenti; ecco allora l'impegno e la determinazione di essere	
	presenti con scelte personali e concrete, con promozione di	
	progetti volti a rimuovere e superare le situazioni di bisogno	
	e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della	
	sua vita.	
	Lettera D : Settore educativo	
	Si propone di promuovere attività culturali di interesse so-	
	ciale con finalità educativa.	
	Lettera E : Salvaguardia e miglioramento delle condizioni	
	dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle	
	risorse naturali	
	Lettera I : Organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale	
	Lettera R : Accoglienza e integrazione dei migranti	
	Lettera U : Beneficenza e cessione di denaro, beni e servizi	
	Lettera V : promozione della cultura della legalità, della pace	
	tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata	
	Lettera W : Promozione e tutela dei diritti	
	Nell'intento di agire in favore del maggior numero possibile	
	di persone, l'Associazione si propone di:	
	1. Sostenere progetti di sviluppo in Italia e all'estero ed a	
	supportare situazioni segnalate da altre organizzazioni di vo-	
	lontariato od istituzioni, sia religiose che laiche.	

	2. Organizzare attività educative e culturali volte a fare co-	
	noscere le finalità dell'Associazione, nonché momenti di in-	
	contro e scambio e di sensibilizzare alle tematiche del riuso	
	e della solidarietà, collaborando attivamente con il mondo	
	della scuola, con le Parrocchie e la Caritas, con le istitu-	
	zioni, con altre organizzazioni di volontariato e altri enti	
	del terzo settore, con cooperative sociali e gruppi.	
	3. Attivare una raccolta e selezione di indumenti e materiali	
	altrimenti destinati al macero o discarica, acquisiti a titolo	
	gratuito tramite donazioni di privati in prevalenza nella zona	
	del Pinerolese, che attraverso un "laboratorio del riutiliz-	
	zo", che per gli abiti significa igienizzazione, riparazione,	
	stiro, vengono messi in condizione di ottenere una nuova vita,	
	esposti nei locali dell'Associazione e messi a disposizione di	
	chi sia interessato a entrarne in possesso, con offerta libe-	
	ra. Le persone interessate ma impossibilitate a contribuire,	
	possono ottenere gli indumenti e/o i materiali a titolo gra-	
	tuito.	
	4. Svolgere ogni altra attività diversa, purché secondaria e	
	strumentale rispetto a quelle sopraelencate di interesse gene-	
	rale, e compiere, sempre nel rispetto della normativa di rife-	
	rimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o	
	utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi isti-	
	tuzionali.	
	Le attività sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono	

svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa tempo e per tempo vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Nello svolgimento delle attività sopracitate, si dà la possibilità di inserimento nel mondo del lavoro a soggetti portatori di disagi, sia fisici che psichici, anche attraverso "borse di lavoro" messe in atto in collaborazione con enti pubblici, quali a titolo di esempio Comunità Montane, ASL, Ministeri, ed enti privati quali A.V.A.S.S. (che ha dato vita a Casa Betania).

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito

		dei fini statutari;	
		4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;	
		5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;	
		6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali a quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017;	
		7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;	
		8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);	
		9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.	
		Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.	
		È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.	
		Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realiz-	

zazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi e successivamente depositato entro il termine previsto dall'art. 48 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.n.117/2017.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

	In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.	
	In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.	
	La qualità di socio si perde:	
	- per decesso;	
	- per recesso;	
	- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per l'anno;	
	- per esclusione;	
	- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;	
	- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.	
	L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l’associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende	

	sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul	
	libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia	
	ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consi-	
	glio direttivo.	
	Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in	
	forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne	
	prende atto nella sua prima riunione utile.	
	Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte	
	del Consiglio direttivo sul libro degli associati.	
	Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione	
	delle quote associative versate. Le quote associative sono in-	
	trasmissibili e non rivalutabili.	
	<u>Art. 6 - Diritti e doveri dei soci</u>	
	I soci hanno diritto a:	
	- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;	
	- godere dell'elettorato attivo e, se maggiorenni, passivo;	
	nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere	
	alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali	
	rappresentanti o mandatarî;	
	- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documenta-	
	zione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richie-	
	sta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consi-	
	glio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di	
	ottenere copia a proprie spese.	
	I soci sono obbligati a:	

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017, l'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato

potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea, informatica e/o mediante messaggistica telefonica, da recapitarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappre-

	sentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazio-	
	ne.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggio-	
	ranza di voti.	
	L'Assemblea ordinaria:	
	- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato al-	
	la revisione legale dei conti;	
	- approva il bilancio;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confron-	
	ti;	
	- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso	
	ad essa da parte del socio escluso;	
	- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi	
	associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante	
	socio non ammesso;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;	
	- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istitu-	
	zionali;	
	- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio	
	direttivo.	
	L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello sta-	

tuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 10- Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione. È formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può prov-

	vedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non	
	eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati	
	immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo sca-	
	dere dell'intero Consiglio.	
	Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada,	
	l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.	
	Tutte le cariche sono gratuite. Ai consiglieri possono essere	
	rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute	
	e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimen-	
	to delle funzioni ex art. 34 del D. Lgs. n. 117/2017 ed entro	
	i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite	
	dall'Associazione.	
	Il Consiglio direttivo:	
	- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed	
	un Segretario;	
	- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	- predispone bilancio o rendiconto;	
	- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;	
	- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti	
	di esclusione degli associati;	
	- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazio-	
	ni;	
	- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria ammini-	
	strazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.	
	Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso	

di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail e/o messaggistica telefonica, 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 6 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Il Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con

criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 12 - Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017 e può essere monocratico.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

	- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;	
	- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.	
	I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Qualora l’Organo di Controllo sia monocratico il componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397 del codice civile.	
	All’Organo di Controllo può essere demandato l’espletamento della revisione legale dei conti, se obbligatoria, in tal caso tutti i componenti (o l’unico componente nel caso di organo monocratico) devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.	
	<u>Art. 13 - Scioglimento</u>	
	Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva	

destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 14 - Assicurazione dei volontari

I soci e volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Firmato in originale: ANNA STEFANIA BORRUSO - ENRICO ORTALI
NOTAIO.